



COMUNE DI
COMO

Settore Servizi Educativi e Sociali

Via V. Emanuele II, 93

Web site www.comune.como.it

**CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE E DESCRITTIVO PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA
MINORE IN CARICO AL SERVIZIO TUTELA MINORI DEL COMUNE DI COMO**

CPV: 85311300-5

C.F. CF 97008790152 - P.IVA 09595420150

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Costituisce oggetto del presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale la gestione del servizio di accoglienza di minore, espresso in giornate accoglienza, sottoposto a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed in carico al Servizio Tutela Minori del Comune di Como.

ARTICOLO 2 – PARTI CONTRAENTI

1. Parti contraenti del presente Capitolato sono il Comune di COMO (di seguito denominato anche "Amministrazione Comunale" o "Stazione Appaltante") e l'operatore economico appaltatore del Servizio (di seguito denominata anche "Aggiudicatario" o "Appaltatrice").

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La durata dell'appalto è fissata in massimo di 161 giorni di accoglienza a decorrere dalla data di stipula del contratto, fatta salva la risoluzione anticipata del contratto per la modifica del progetto di intervento personalizzato dell'equipe del Servizio di Tutela Minori che ha in carico il caso ovvero per diverse nuove disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. In qualsiasi caso, alla scadenza fissata il rapporto e il contratto si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

ARTICOLO 4 - OPZIONI - OPZIONE DI PROROGA

1. Ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, il Comune si riserva la facoltà di proroga per un periodo massimo di 153 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla conclusione del contratto principale per la prosecuzione del progetto in adesione alle disposizioni di maggior tutela del minore o dell'Autorità Giudiziaria.
2. In caso di esercizio della facoltà di proroga del contratto, saranno applicate le medesime stesse condizioni del contratto originario, come individuate dal presente capitolato descrittivo e prestazionale e dall'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, o alle condizioni di mercato più favorevoli per il Comune. In tal caso, le condizioni di mercato più favorevoli saranno accertate in contraddittorio con l'appaltatore.
3. L'eventuale proroga contrattuale avrà inizio senza soluzione di continuità con il contratto principale.
4. Il Comune procederà a comunicare all'appaltatore la volontà di esercitare l'opzione di proroga almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima del termine di scadenza del contratto originale.



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli interventi per l'accoglienza di minori comprendono:

Gli interventi per l'accoglienza di un minore comprendono:

- accoglienza residenziale stabile e continuativa 24 h;
- eventuale spazio neutro per visite osservate con gli operatori della comunità;
- interazione con le famiglie dei bambini in base ai progetti concordati con il servizio;
- vitto e alloggio qualificato;

ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO DEL PERSONALE

1. L'Aggiudicatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate garantendo la piena e puntuale esecuzione delle scelte operative effettuate dall'Amministrazione. Essa risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o incaricati e degli eventuali danni che tale personale può arrecare all'Amministrazione e/o a terzi.
2. Tutti gli oneri inerenti la gestione del personale preposto, inclusi gli eventuali rimborsi spese, sono in capo all'Aggiudicatario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso. Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra la Stazione Appaltante ed il personale impiegato dall'Aggiudicatario per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.
3. L'Aggiudicatario, in corrispondenza con l'inizio del contratto e comunque almeno 10 giorni prima dell'attivazione del servizio, fornisce dettagliato elenco nominativo degli operatori che impiegherà nei servizi. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, del personale addetto a ciascun servizio e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti ai requisiti di cui al presente capitolato.
4. Entro dieci (10) giorni dal ricevimento dell'elenco nominativo, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'Aggiudicatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.
5. L'Aggiudicatario opererà comunque in modo da limitare il più possibile il turn over e garantire la continuità degli operatori stante il contenuto educativo del servizio oggetto del contratto.
6. Le risorse umane impegnate dall'Aggiudicatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente Capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio.
7. L'Aggiudicatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che abbiano comunque messo in atto comportamenti inadeguati e scorretti.
8. L'Aggiudicatario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente Capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

9. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:
 - a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;
 - b) favorire l'interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza / accoglienza dello stesso.
10. L'Aggiudicatario si obbliga ad informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale della proclamazione di agitazioni sindacali che possano compromettere l'effettuazione dei servizi. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'Aggiudicatario è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.
11. Nulla è dovuto all'Aggiudicatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.
12. Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto l'Aggiudicatario deve impiegare personale qualificato avvalendosi di personale dipendente, regolarmente assunto, ovvero di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché se necessario di operatori liberi professionisti adeguatamente inquadrati e retribuiti.
13. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'Aggiudicatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale addetto ai servizi.
14. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se l'operatore economico è una cooperativa sociale), l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentativi; è inoltre tenuto a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto, nonché a riapplicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo e per tutta la durata dell'appalto.
15. Gli obblighi di cui al precedente comma vincolano l'Aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
16. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'Aggiudicatario o ad altri Enti preposti ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto di appalto.
17. In ogni caso il personale adibito al servizio non potrà trovarsi in condizioni di esclusione di cui all'art. 94 D.lgs. 36/2023 in quanto applicabile in relazione alle persone fisiche.
18. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dall'Appaltatore.
19. L'Aggiudicatario si impegna ad applicare il CCNL delle cooperative sociali (codice CNEL T151) o CCNL



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

equivalente per l'esecuzione del presente appalto.

ARTICOLO 7 – VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DELLE PRESTAZIONI E VARIANTI SOSTANZIALI

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'Amministrazione. Nel corso dell'esecuzione del contratto, le varianti sostanziali, riferite ad aspetti operativi e prestazionali individuati nel presente Capitolato, sono ammesse esclusivamente nei casi stabiliti dalla normativa vigente.
2. Nessuna variazione sostanziale o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'Aggiudicatario, se non preventivamente approvata dall'Amministrazione.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove l'Amministrazione lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico dell'Aggiudicatario, della situazione originaria preesistente.
4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art 120 del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo a favore dell'Aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta presentata in sede di gara.
2. A fronte dell'attività svolta, secondo le modalità di cui al presente atto, la Stazione Appaltante, per tutta la durata del contratto, riconosce all'Appaltatore, per le prestazioni orarie effettivamente erogate secondo le modalità e le condizioni previste dal presente Capitolato, il costo offerto in sede di gara.
3. Il corrispettivo di prestazione risultante all'esito della procedura, è onnicomprensivo di tutti gli oneri professionali, previdenziali, contributivi, nella misura di legge, di coordinamento, di spese accessorie e funzionali al servizio oggetto del presente Capitolato dei documenti di gara.
4. Tale corrispettivo include anche gli eventuali oneri di trasporto e spostamento.
5. Nessuna ulteriore pretesa o rivalsa potrà essere eccepita nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 9 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo del progetto subiscano delle variazioni, in aumento o in diminuzione superiore al 5% del valore complessivo dell'affidamento e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire la parte interessata può chiederne la revisione, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/23.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, che sono:
 - gli indici dei prezzi al consumo,
 - gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi
 - gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

3. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.
4. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.

ARTICOLO 10 – DESTINATARI

1. Gli interventi di accoglienza sono destinati a minori segnalati dal servizio tutela minori del Comune di Como in regime residenziale presso la Comunità.

ARTICOLO 11 - IMPORTO

1. Il corrispettivo per l'accoglienza del minore con madre in regime residenziale presso la Comunità è pari ad un massimo di € 138,00 giornaliero esenti IVA e bolli.
2. L'importo complessivo presunto del presente affidamento risulta pari ad euro 22.218,00 esente IVA e bolli.
3. L'importo previsto per eventuale proroga è pari a € 21.114,00 esente IVA e bolli.
4. Gli oneri della sicurezza nella misura dell'1% dell'affidamento.
5. L'importo giornaliero non potrà essere variato se non ai sensi della normativa vigente.
6. Il corrispettivo giornaliero, evinto dalla carta dei servizi e come pattuito con l'Assistente Sociale di riferimento deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri professionali, previdenziali, contributivi, nella misura di legge, di spese accessorie, di materiale e di attrezzature necessarie e funzionali all'esecuzione del Progetto.

ARTICOLO 12- MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il prezzo praticato a titolo di corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri per la corretta esecuzione del servizio.
2. Il prezzo contrattuale si intenderà fisso ed invariabile sino alla fine del contratto anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della manodopera e di ogni altro elemento di produzione, nonché nella misura degli oneri posti a carico della Aggiudicataria.
3. La liquidazione del compenso avverrà in una soluzione mensile, dietro presentazione di regolare documento contabile, che il Comune di Como provvederà a liquidare nei termini di legge.
4. La fattura dovrà comprendere il dettaglio di tutti i minori accolti con indicati i giorni di presenza in struttura per ciascun minore.
5. Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo delle eventuali penali pecuniarie applicate all'operatore economico per inadempienza e quant'altro dallo stesso dovuto.
6. Ai fini della liquidazione del compenso, si procederà ad acquisire il D.U.R.C. e, in caso di accertate inottemperanze, a liquidare all'ente di competenza quanto eventualmente allo stesso dovuto dall'operatore economico. Similmente in caso di segnalazioni circa mancati adempimenti retributivi nei confronti dei propri dipendenti, la Stazione Appaltante applicherà la disciplina prevista dal D.Lgs. 36/2023 in materia (articolo 11 co.6, art. 94 e ss., art. 125 e Allegato II.10), con eventuale pagamento diretto agli stessi a valere sulle somme dovute a saldo all'operatore economico



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

ARTICOLO 13- TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 10 giorni dalla stipula del contratto, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/10 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 14 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e quelle contenute in disposizioni di legge e regolamenti in esso richiamati.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto.

ARTICOLO 15 – EMISSIONE IN ORDINE DI PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione contrattuale anche in pendenza di stipula del contratto che avverrà mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

ARTICOLO 16 – PENALI

1. L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente Capitolato. Ove non attenda agli obblighi imposti per legge, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione.
2. La Stazione Appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie
3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano qui di seguito alcune delle ipotesi soggette a penalità:
 - per ogni mancata presentazione di documentazione: 0,1% del valore del contratto;



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

- in caso di ogni mancata trasmissione all'Amministrazione Comunale della relazione sulla gestione del servizio: 0,1 % del valore del contratto;
 - in caso di ogni mancata sostituzione del personale, per ogni intervento di ogni singolo operatore: 0,01% del valore del contratto;
 - nel caso in cui non fosse possibile contattare il coordinatore: 0,05% del valore del contratto per ogni giorno di mancata reperibilità tra quelli concordati all'inizio del servizio;
 - nel caso di mancanza di più operatori: 0,05 % per ogni assenza per ogni operatore;
 - per ogni giorno di non attivazione del servizio o per ritardi nell'attivazione: 0,05% per ogni giorno di ritardo;
 - per ogni contestazione concernente altri disservizi e inefficienze per fatti imputabili all'Aggiudicatario: 0,2% del valore del contratto;
 - constatata negligenza dell'Aggiudicatario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti: 0,2% del valore del contratto;
4. Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute nell'arco della durata del servizio, il Committente si riserva di applicare ulteriori penali in relazione alla loro gravità, nel seguente modo: maggiorazione più 25% alla seconda infrazione, maggiorazione del 50% alla terza, decadenza del contratto alla quarta.
5. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
6. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza al quale l'operatore economico avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
- Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno valutate dall'Amministrazione Comunale, che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune di Como per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
7. L'applicazione della penalità di cui sopra è cumulativa di eventuali azioni e risarcimento del danno spettanti all'Amministrazione Comunale per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
8. L'applicazione di penalità per un importo pari al 10% dei corrispettivi comporta l'automatica risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o grave errore; a tal proposito si applica il disposto dell'articolo successivo.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ARTICOLO 17 – SICUREZZA

1. L'Aggiudicatario si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza.
2. L'Aggiudicatario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
3. L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

4. Entro il termine richiesto dall'Amministrazione e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicatario deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de D.lgs. 81 del 2008, alla Stazione Appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. È preciso obbligo dell'Appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

ARTICOLO 18 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle prestazioni dei servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione nei termini previsti dalla legge, a seguito di verifica di conformità del servizio alle previsioni contrattuali e della regolarità contributiva.
2. L'Aggiudicatario emetterà mensilmente fattura elettronica in relazione al servizio effettuato. Unitamente alle fatture, l'Aggiudicatario è inoltre tenuto a predisporre e consegnare mensilmente un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, relativo ai servizi oggetto del presente appalto, per consentire all'Amministrazione la verifica delle attività.
3. Il rendiconto, compilato secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione dovrà contenere i seguenti elementi: ore di servizio effettuate suddivise per ogni tipologia di attività.
4. L'Amministrazione procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, previo svolgimento della verifica di cui al comma precedente e del documento unico di regolarità contabile (DURC).
5. È facoltà dell'Aggiudicatario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
6. In caso di presentazione di fattura e/o rendiconto irregolare da un punto di vista formale e/o sostanziale da parte dell'Aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.
7. I ritardi di pagamento comporteranno l'applicazione degli interessi di legge, se richiesti, eccezione fatta per le ipotesi in cui la fatturazione non sia corretta e/o completa. In tale caso il termine di pagamento decorre dal completamento/regolarizzazione delle relative fatture.
8. L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto o pretesa di risarcimento del danno, né alcuna altra pretesa da parte dell'Aggiudicatario, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista del contratto.
9. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo da parte dell'Amministrazione del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'Aggiudicatario.
10. Le fatture elettroniche ed il relativo rendiconto dovranno essere intestate al Comune di Como; dovranno essere redatte in lingua italiana e dovranno necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dalla normativa vigente, i seguenti elementi:
 - ✓ il codice CIG;
 - ✓ l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

✓ tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni es. IBAN;

✓ il rendiconto dettagliato previsto al comma 3 da inoltrare come allegato.

11. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dal mandatario/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento. È comunque di competenza della mandataria/capogruppo la formalizzazione del rendiconto del servizio.

12. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e pertanto è tenuta a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge, nonché le generalità e il domicilio fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ARTICOLO 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere il contratto relativo al presente appalto e di cedere il credito maturato nei confronti del Comune di Como senza espresso consenso dell'Amministrazione Comunale stessa.

ARTICOLO 20 – GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023 non viene richiesta garanzia definitiva all'Aggiudicatario. L'Amministrazione può comunque richiedere il risarcimento di eventuali danni accertati.

ARTICOLO 21 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. È a carico dell'Aggiudicatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto. È obbligo dell'Aggiudicatario stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento ai servizi in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

2. Detta polizza dovrà tenere indenne l'Aggiudicatario anche per: morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone (compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio) e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'Aggiudicatario o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi. Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell'Aggiudicatario. In ogni caso l'Aggiudicatario riterrà l'Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC/RCVT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ARTICOLO 22 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo restando la disciplina di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/23, l'Amministrazione può, altresì, ritenere risolto il contratto nel caso di una modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs. 36/23 oppure:
 - a) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 del Codice e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - b) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. L'Amministrazione risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'Appaltatore:
 - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
3. Quando il Responsabile del Procedimento accerta che comportamenti dell'Aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto;
5. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Aggiudicatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue.

ARTICOLO 23 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Aggiudicatario, senza giustificato motivo, ometta di eseguire, anche parzialmente, una o più prestazioni oggetto dell'appalto o ad esso connesse, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi.

ARTICOLO 24 – RESPONSABILITÀ



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'Aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L'Aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione e/o delle Scuole, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L'Aggiudicatario si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare, per fatto doloso o colposo, a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'Aggiudicatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'Aggiudicatario, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
6. L'Aggiudicatario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

ARTICOLO 25– VERIFICHE IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto sia programmando incontri con il Responsabile ed il personale dell'Aggiudicatario, sia effettuando visite ispettive presso le sedi di svolgimento dei servizi, sia attraverso controlli a campione sulle prestazioni eseguite con la periodicità adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi contrattualmente previsti.
2. In aggiunta e/o ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo e nel rispetto del quadro normativo vigente, l'Amministrazione, nel corso della esecuzione del contratto, si riserva di sviluppare altre e diverse soluzioni di verifica e di controllo.
3. Le attività di verifica di conformità e controllo dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
4. Le attività di verifica di conformità e controllo hanno inoltre lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
5. Le verifiche di conformità dei servizi sono effettuate direttamente dal Responsabile del



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Procedimento o suo delegato.

ARTICOLO 26 – VERIFICHE IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI RELATIVI ALLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L’Amministrazione per la verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 27 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

1. A seguito dell’aggiudicazione previa verifica dei requisiti di partecipazione, il contratto verrà stipulato mediante lettera tenente luogo di contratto.
2. Ai sensi dell’art. 18 del Codice, essendo l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del medesimo codice e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi trenta giorni, anche in pendenza di contenzioso. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
3. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
4. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle due ipotesi sopra descritte costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Nel caso di controversie, l’Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall’Amministrazione Comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’appalto. In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi questione insorta tra l’Amministrazione Comunale e l’operatore economico aggiudicatario relativamente al rapporto contrattuale in essere, è competente esclusivamente il Foro di Como.

ARTICOLO 29 – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI

A) RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI R.U. 679/2016 – IN RELAZIONE AGLI UTENTI

1. Ai sensi del R.U. 679/2016, l’Appaltatore, diventa responsabile del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie.
2. L’Appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, in particolare:
 - a) dovrà comunicare all’amministrazione il nominativo del DPO;
 - b) consegna all’Amministrazione Comunale richiesta preventiva di autorizzazione alla designazione degli incaricati del trattamento ex art. 28 del R.U. e delle istruzioni fornite agli Incaricati, e



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

successivamente trasmette copia della designazione;

c) provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del R.U. 679/16;

d) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato assumendo a tal fine il ruolo di contitolare del trattamento;

e) non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione Comunale (cartelle dei casi con la documentazione formata) entro il termine di 30 giorni;

f) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

3. Oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario dei servizi è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

B) TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN RELAZIONE AL CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679 è la Società SI.net Servizi Informatici s.r.l., il cui referente è il Dott. Paolo Tiberi, raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II, 97, mail: rpd@comune.como.it.

ARTICOLO 30 - PATTO DI INTEGRITÀ AI SENSI DELL' ART. 1 CO. 17 LEGGE 190/2012

Il soggetto contraente:

1. deve non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dell'articolo 16 del d.lgs. 36/2023 e smi in materia di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante, né in altra ipotesi di conflitto di interesse quale che sia la fonte di legge che la prevede;
2. deve non influenzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara o la procedura allo scopo di condizionare la scelta dell'Aggiudicatario;
3. deve non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non offrire, accettare o richiedere - direttamente o tramite terzi - somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, al fine di agevolare l'aggiudicazione o il provvedimento da cui ha origine il successivo rapporto contrattuale e la sua esecuzione;
4. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione o al provvedimento da cui ha origine il successivo rapporto contrattuale e la sua esecuzione;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Como ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori del Comune di



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Como; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;

7. informa i propri collaboratori e dipendenti, di cui si avvale, degli obblighi recati dal presente Patto e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
8. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti/sub concessione/avvalimenti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione del Comune di Como;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto/sub concessione o comunque derivati e/o esecutivi dei suddetti contratti, accordi, convenzioni con il Comune di Como, pena il diniego dell'autorizzazione ove prevista;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Il Comune di Como:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "Codice di comportamento dei dipendenti" e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, e 353-bis del Codice penale;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

ARTICOLO 31 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Aggiudicatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, si impegna, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, liberamente scaricabile dal sito www.normattiva.it ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti,



COMUNE DI
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

consulenti, subappaltatori ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Como, liberamente scaricabile dal sito www.comune.como.it.

ARTICOLO 32 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

IL RUP – Chiara Zapparoli